



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

## CONVENZIONE

L'Ente Parco dell'Etna., nel seguito denominato "Contraente", con sede Nicolosi, Via Del Convento n. 45, codice fiscale 93022510874, indirizzo P.E.C.: parcoetna@pec.it in persona del suo legale rappresentante dott. Carlo Caputo delegato alla sottoscrizione giusta deliberazione

E

l'Università degli Studi di Catania, per il tramite del Dipartimento di "Giurisprudenza", con sede in Piazza Università 2, 95131 Catania, codice fiscale e partita IVA 02772010878, indirizzo P.E.C. protocollo@pec.unict.it rappresentata dal Dirigente Avv. Rosanna Branciforte, delegata alla sottoscrizione con D.D. n. 5 del 7 gennaio 2020

## PREMESSO

-Che l'Ente Parco intende procedere alla realizzazione di un marchio collettivo "Parco dell'Etna" che sarà oggetto di registrazione, come strumento per favorire e promuovere lo sviluppo e la valorizzazione dei prodotti e servizi locali;

-che il Dipartimento di Giurisprudenza ha competenze nelle materie afferenti le finalità istitutive del Parco e in materia di marchi collettivi;

-che l'Ente Parco intende avvalersi delle suddette competenze del Dipartimento di Giurisprudenza;

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Art. 1

#### Oggetto

Il Contraente affida al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania, che accetta, l'incarico di:

- Predisporre uno studio preliminare sulla valorizzazione dell'immagine dell'Ente Parco e sull'idoneità di un marchio collettivo a divenire strumento di attività partecipate e condivise;
- Definire i requisiti di qualità dei prodotti e dei servizi locali, necessari al fine dell'accesso al marchio ed in linea con i fini istituzionali perseguiti dall'Ente;
- Predisporre un Regolamento ed un Disciplinare volto a stabilire le regole per la concessione del marchio e le condizioni di utilizzo;
- Predisporre uno schema di convenzione tra l'Ente Parco e i concessionari del marchio collettivo.

### Art. 2

#### Programma delle attività

Il programma delle attività, concordato tra le parti contraenti, è definito nell'ambito della presente Convenzione. In particolare:

- a) alla scadenza del termine di 1 mese dalla data di stipula della presente Convenzione dovrà essere predisposto lo studio preliminare sulla valorizzazione dell'immagine dell'Ente Parco e sull'idoneità di un marchio collettivo a divenire strumento di attività partecipate e condivise;
- b) alla scadenza del termine di tre mesi dalla data di stipula della presente convenzione dovranno essere definiti i requisiti di qualità dei prodotti e dei servizi locali, necessari al fine dell'accesso al marchio ed in linea con i fini istituzionali perseguiti dall'Ente;
- c) alla scadenza del termine di cinque mesi dalla data di stipula della presente convenzione dovranno essere predisposti il Regolamento, il Disciplinare e lo schema di convenzione tra l'Ente Parco e i concessionari del marchio collettivo.

Nel rimanente tempo di durata della Convenzione il Dipartimento di Giurisprudenza rimarrà a disposizione del Contraente, per fornire ogni suggerimento ed indicazione utile ai fini del procedimento di registrazione del marchio.

Nel corso dello svolgimento dei lavori, in relazione all'evoluzione degli stessi, potranno essere concordati tra i contraenti aggiornamenti alla pianificazione dettagliata delle attività, sempre nei limiti dell'oggetto della presente convenzione.

### **Art. 3**

#### **Durata e luogo di esecuzione**

La presente convenzione avrà durata di mesi dodici a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa costituiti da cinque mesi per la realizzazione delle fasi previste all'art. 1 compresi eventuali aggiornamenti che si renderanno necessari in fase di approvazione da parte del contraente. La restante parte sarà dedicata per fornire ogni suggerimento ed indicazione utile ai fini del procedimento di registrazione del marchio.

Le attività relative all'oggetto della presente convenzione saranno svolte presso il Dipartimento di Giurisprudenza.

La presente convenzione è rinnovabile, **per la stessa durata**, previo accordo scritto delle parti, trasmesso mediante lettera raccomandata a.r. o pec.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

### **Art. 4**

#### **Corrispettivo**

Il corrispettivo complessivo per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, è fissato in € 10.000 (euro diecimila/00) più IVA, per complessivi 12.200,00 e verrà corrisposto dal Contraente all'Università.

### **Art. 5**

#### **Modalità' di pagamento**

Il Contraente verserà al Dipartimento di Giurisprudenza il corrispettivo di cui al precedente art. 4 con le seguenti modalità:

- Alla scadenza della fase a) e b) euro 5.000,00, più IVA;
- Alla scadenza della fase c) euro 5.000,00, più IVA.

Tutte le fatture **elettroniche** relative alla presente convenzione dovranno essere intestate a: Ente Parco dell'Etna codice IPA UFTMCD, e riportare il CIG ZC7340F8E1 e la delibera di impegno della spesa.

Il corrispettivo dovrà essere versato nel conto dell'Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Giurisprudenza codice IBAN IT 09J0521616903000008093112

### **Art. 6**

#### **Responsabilità scientifica**

I responsabili scientifici designati dalle parti per l'esecuzione della presente convenzione sono:

- per il Contraente: dott.ssa Rosa Spampinato.

- per l'Università: Prof.ssa Marisa Meli.

#### **Art. 7**

##### **Condizioni generali**

Il Contraente provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori oggetto della convenzione stessa.

Il personale del Contraente, o altro da esso delegato, che si rechi presso il Dipartimento di Giurisprudenza per assistere ai lavori relativi alla presente convenzione, è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e in materia di igiene e sicurezza sul lavoro in vigore presso l'Università.

#### **Art. 8**

##### **Proprietà dei risultati**

I risultati delle elaborazioni effettuate concernenti il caso specifico, su cui saranno sperimentate e messe a punto le metodologie, saranno di esclusiva proprietà del Contraente e dell'Università; tuttavia il Contraente e il Dipartimento convengono che lo sfruttamento economico degli stessi, in qualunque forma, sarà riservato al Contraente.

I risultati specifici della ricerca possono essere utilizzati da entrambe le parti contraenti nell'ambito dei loro compiti istituzionali. Qualsiasi utilizzo dei dati dovrà recare la seguente dicitura "la ricerca è stata finanziata dall'Ente Parco dell'Etna".

I responsabili scientifici, di cui al precedente art. 6, concorderanno circa la possibilità che tutte le copie dei prodotti e la relativa documentazione fornite dal Contraente per l'esecuzione delle attività commissionate ai sensi della presente convenzione siano, al termine delle attività previste, riconsegnate dal Dipartimento dell'Università di Catania al Contraente stesso.

#### **Art. 9**

##### **Riservatezza e pubblicazioni**

Il Dipartimento si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti il Contraente, di cui fosse a conoscenza in forza del presente impegno. Qualora il Dipartimento intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati della ricerca in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderà con il Contraente i termini e modi delle pubblicazioni.

#### **Art. 11**

##### **Codice etico e di comportamento**

Il rappresentante legale del contraente dichiara di aver preso visione del Codice etico e di comportamento dell'Università emanato con D.R. n. 1166 dell'8.04.2021, pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il contraente si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta costituisce causa di risoluzione della presente convenzione, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

#### **Art 12**

##### **Inadempienze**

Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi contrattuali, la convenzione potrà essere risolta previa diffida ad adempiere, trasmessa alla controparte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec.

#### **Art. 13**

##### **Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE 679/2016, entrambe le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire a che i “dati personali” forniti nel corso della presente convenzione, siano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione stessa e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito dalle parti.

#### **Art. 14**

##### **Foro competente**

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà in via esclusiva quello di Catania.

#### **Art. 15**

##### **Registrazione**

Il presente atto, verrà regolarizzato mediante corrispondenza tra questo Ente e l'Università degli Studi di Catania con la firma di due files separati.

Catania

Per l'Università degli Studi di Catania  
Dipartimento di Giurisprudenza

Il Dirigente delegato  
f.to(avv. Rosanna Branciforte)

Per l'Ente Parco dell'Etna  
Il Presidente  
F to dott. Carlo Caputo